



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 188/11/CSP

**SEGNALAZIONE DEL SIG. ELENO FERRETTI PER LA
PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 28/2000
DA PARTE DEL COMUNE DI CASTELSPINA (AL)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 luglio 2011;

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante: "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la delibera n. 80/11/CSP del 30 marzo 2011, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 30 marzo 2011;

VISTA la segnalazione in data 6 maggio 2011 (prot. n. 21757) del sig. Eleno Ferretti, candidato sindaco alle elezioni comunali del comune di Castelspina (AL), nella quale si denuncia la presunta violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000 da parte dell'amministrazione comunale uscente di Castelspina, in relazione all'organizzazione di alcune iniziative per la festa del Patrono, prevista per il 20 maggio, pubblicizzate attraverso una lettera, a firma degli amministratori in carica, recapitata a tutte le abitazioni e a tutti gli esercizi pubblici. Nella lettera, in particolare, si informano i cittadini della presenza dell'attuale Sindaco Giovanni Serrachieri ad una delle manifestazioni;

VISTA la nota in data 6 maggio 2011 (prot. n. 21906) con la quale il Servizio comunicazione politica ha trasmesso al competente Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte la segnalazione del sig. Eleno Ferretti per lo svolgimento dei conseguenti accertamenti istruttori;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la nota in data 3 giugno 2011 (prot. n. 28023), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte ha trasmesso all'Autorità le controdeduzioni inviate dall'amministrazione uscente di Castelspina secondo la quale:

- la *par condicio* non sarebbe stata violata, in quanto la comunicazione non è stata veicolata attraverso i mass media e in nessuna parte sono state fornite, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto;
- la lettera non poteva essere impersonale giacché tutte le iniziative di aggregazione dei castelspinesi sono sempre state organizzate e gestite direttamente dal consigliere Giuliano Bompani unitamente all'assessore alla cultura Flavio Gamalero;
- la festa del patrono è il 20 maggio, pertanto non sarebbe stato possibile predisporre un programma di festeggiamenti nei quattro giorni successivi alle elezioni e l'unica alternativa sarebbe stata l'annullamento dei festeggiamenti;
- era necessario citare l'intervento del sindaco in quanto le informazioni relative al funzionamento dell'acquedotto comunale vengono considerate fondamentali per la riuscita dell'evento;
- non si è inteso influenzare il voto referendario ma, semplicemente, sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dei referendum e sulla necessità di fare informazione sull'argomento;
- non si è tentato di ingenerare confusione annunciando l'intervento del sindaco in carica al momento dell'invio della lettera, in quanto lo stesso aveva assicurato la sua disponibilità a collaborare all'iniziativa indipendentemente dagli esiti elettorali;

PRESO ATTO delle conclusioni istruttorie rappresentate dal Co.re.com. Piemonte con la citata nota del 3 giugno 2011 nella quale, in particolare, si evidenzia che:

- l'art. 9 della legge n. 28/2000 non contiene alcun riferimento al mezzo di trasmissione della comunicazione istituzionale; l'art. 1, comma 4, lettera b), della legge n. 150/2000 definisce infatti la comunicazione istituzionale come *comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*;
- la lettera dell'Amministrazione comunale ai cittadini di Castelspina del 21 aprile 2011, oggetto di segnalazione da parte del sig. Eleno Ferretti, è attività di comunicazione istituzionale e, in quanto tale, subordinata ai requisiti dell'impersonalità e dell'indispensabilità;
- le controdeduzioni, anche in ordine alla necessità di questa comunicazione secondo le modalità sopra descritte, non permettono di ravvisarne l'indispensabilità ai fini dell'assolvimento delle funzioni dell'Amministrazione, poiché anche una lettera del tutto impersonale non avrebbe pregiudicato l'organizzazione della festa patronale del Comune.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- inoltre si ritiene che la lettera, così come elaborata, sembra poter suggestionare gli elettori sia in relazione alla consultazione elettorale che a quella referendaria a fronte del disposto dell'art. 9 della legge n. 28/2000, finalizzato ad assicurare un comportamento neutrale delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la lettera a firma degli amministratori uscenti, volta a pubblicizzare le iniziative in occasione della festa patronale, non presenta il requisito dell'impersonalità e non risulta indispensabile per l'efficace assolvimento delle funzioni dell'ente e che, pertanto, si configurano gli estremi della violazione dell'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di aderire alla conclusioni istruttorie rappresentante dal Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

al Comune di Castelspina (AL) di pubblicare sul proprio sito *web*, entro dieci giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale diffusa a mezzo della lettera del 21 aprile 2011, relativa all'organizzazione di alcune iniziative in occasione della festa del patrono del 20 maggio 2011, durante lo svolgimento della campagna per le elezioni amministrative fissate per il 15 e 16 maggio 2011. In tale messaggio si dovrà, espressamente, fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione, entro i successivi dieci giorni dalla pubblicazione del suddetto messaggio, all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse - Centro Direzionale - Isola

X



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli", fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo rese pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 6 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola